



**Regolamento in materia  
di operazioni con parti  
correlate**

**luglio 2021**

---

Adottato ai sensi del Regolamento Consob di cui alle delibere n. 17221 del 12 marzo 2010, n. 17389 del 23 giugno 2010, n. 19925 del 22 marzo 2017, n. 19974 del 27 aprile 2017, n. 21396 del 10 giugno 2020 e n. 21624 del 10 dicembre 2020.

## Regolamento in materia di operazioni con parti correlate

### Approvazione del documento

<b>Approvato da:</b>	<b>Consiglio di amministrazione</b>	<b>Data</b> 02/08/2021
----------------------	-------------------------------------	---------------------------

## Regolamento in materia di operazioni con parti correlate

### Sommario

1. PREMESSA .....	4
2. DEFINIZIONI.....	5
3. AMBITO DI APPLICAZIONE .....	8
3.1. Parti correlate .....	8
3.2 Operazioni con parti correlate .....	8
3.2.1 Operazioni di minore rilevanza .....	9
3.2.2 Operazioni di maggiore rilevanza .....	9
3.2.3 Operazioni cumulate .....	9
4. CENSIMENTO DELLE PARTI CORRELATE E GESTIONE DELL'ARCHIVIO .....	11
5. COMITATO.....	12
6. PROCEDURE OPERATIVE .....	13
6.1 Procedure per la gestione di operazioni di minore rilevanza .....	13
6.2 Procedure per la gestione di operazioni di maggiore rilevanza .....	14
6.2.1 Documento informativo e trasparenza nei confronti del pubblico.....	15
6.3 Procedure per la gestione di operazioni di importo esiguo .....	17
6.4 Procedure per la gestione delle variazioni di condizioni successive alla delibera.....	17
6.5 Procedure per la gestione di operazioni aventi a oggetto obbligazioni degli esponenti aziendali (art. 136 TUB).....	18
6.6 Procedure per il monitoraggio di posizioni sconfinanti e rapporti <i>non performing</i> .....	18
6.7 Operazioni di competenza dell'Assemblea o da essa autorizzate .....	18
6.8 Delibere-quadro.....	19
7. CASI E FACOLTÁ DI ESCLUSIONE .....	20
7.1 Operazioni di importo esiguo .....	20
7.2 Operazioni con o tra società controllate o collegate.....	20
7.3 Operazioni aventi a oggetto obbligazioni degli esponenti aziendali (art. 136 TUB).....	21
7.4 Delibere in materia di remunerazioni.....	21
7.5 Operazioni effettuate su indicazione di Autorità di vigilanza.....	22
7.6 Operazioni realizzate in caso di urgenza.....	22
7.7 Operazioni ordinarie .....	22
7.8 Ulteriori operazioni .....	23
8. CONTROLLI .....	24
9. INFORMATIVA AGLI ORGANI AZIENDALI .....	25
10. NORME FINALI .....	26
10.1 Modalità di approvazione e revisione .....	26
10.2 Modalità di distribuzione .....	26

## 1. PREMESSA

La Banca Popolare Vesuviana (di seguito anche “la Banca”), recependo le disposizioni del Regolamento emanato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni (di seguito “il Regolamento Consob”), ha adottato il presente regolamento interno (di seguito anche “il Regolamento Interno”) pubblicato nel sito internet aziendale, all’indirizzo [www.popves.it](http://www.popves.it).

Principali riferimenti normativi:

- art. 2391-*bis* del Codice Civile in materia di regole volte ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate;
- principio contabile IAS 24 che stabilisce specifici obblighi di informativa in bilancio in ordine alle transazioni con *related parties* e detta la definizione di parte correlata e di operazione con la medesima;
- Regolamento operazioni con parti correlate, adottato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, successivamente modificato con delibere n. 17389 del 23 giugno 2010, n. 19925 del 22 marzo 2017, n. 19974 del 27 aprile 2017, n. 21396 del 10 giugno 2020 e n. 21624 del 10 dicembre 2020;
- Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24/09/2010, contenente indicazioni e orientamenti per l’applicazione del Regolamento operazioni con parti correlate;
- art. 53, comma 4 e seguenti del TUB, in base al quale la Banca d’Italia disciplina condizioni e limiti per l’assunzione, da parte delle banche o dei gruppi bancari, di attività di rischio nei confronti di soggetti che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario, nonché dei soggetti a essi collegati; analoghe norme sono dettate per disciplinare i conflitti di interesse tra le banche e i predetti soggetti in relazione ad altre tipologie di rapporti di natura economica;
- Disposizioni di vigilanza per le banche, emanate con circolare n. 285/2013 di Banca d’Italia e successive modificazioni, parte terza, capitolo 11 “Attività di rischio e conflitti d’interesse nei confronti di soggetti collegati”<sup>1</sup>;
- art. 136 del TUB, che prevede modalità deliberative rafforzate per le obbligazioni che gli esponenti della Banca e le società ai medesimi correlate intrattengono con la Banca stessa;
- Istruzioni di vigilanza per le banche, emanate con circolare n. 229/1999 di Banca d’Italia e successive modificazioni, titolo II, capitolo 3 “Obbligazioni degli esponenti bancari”.

---

<sup>1</sup> Normativa ai sensi dell’art. 53, commi 4 e seguenti del TUB.

## 2. DEFINIZIONI

Nel presente Regolamento Interno si intendono per:

1. **Amministratore coinvolto nell'operazione:** l'amministratore che abbia nell'operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Banca;
2. **Amministratore correlato:** l'amministratore controparte di una determinata operazione o parte correlata della medesima controparte;
3. **Amministratore indipendente:** l'amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 13 del decreto 23 novembre 2020, n. 169 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'articolo 147-ter, quarto comma, del TUF;
4. **Amministratore non correlato:** l'amministratore diverso dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue parti correlate;
5. **Attività finanziarie (o attività di finanziamento):** nell'ambito dell'attività finanziaria ricadono fra l'altro le attività che determinano modifiche dei finanziamenti ottenuti dalla Banca (IAS 7);
6. **Attività di investimento:** nell'ambito dell'attività di investimento ricadono:
  - le operazioni che determinano l'acquisto e la cessione di attività immobilizzate, quali gli acquisti e le cessioni di immobili, a eccezione delle attività non correnti che siano possedute per la vendita;
  - gli investimenti finanziari che non rientrino nelle cosiddette "disponibilità liquide equivalenti" (a esempio, depositi a vista e investimenti finanziari a breve termine);
7. **Banca:** Banca Popolare Vesuviana;
8. **Controllo (IFRS 10):** l'esposizione o il diritto di un investitore ai rendimenti di un'entità oggetto d'investimento, variabili in base all'andamento economico e derivanti dal proprio rapporto con la stessa, e nel contempo la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere sull'entità.  
Il potere deriva da diritti che conferiscono all'investitore la capacità effettiva ed attuale di dirigere le attività rilevanti dell'entità oggetto d'investimento, per tali intendendosi quelle che incidono in maniera significativa sui rendimenti positivi o negativi della stessa (ad esempio: diritti di voto derivanti da strumenti rappresentativi di capitale; diritti risultanti da accordi contrattuali che attribuiscono tale potere; diritti di nomina, nomina successiva o destituzione di dirigenti con responsabilità strategiche).
9. **Controllo congiunto (IFRS 11):** la condivisione, stabilita in base a un accordo contrattuale, del controllo (secondo la nozione di cui al punto 8); sussiste quando per le decisioni relative alle attività rilevanti è richiesto il consenso unanime di coloro i quali hanno il controllo.  
L'accordo può attribuire alle parti diritti sulle attività e obbligazioni per le passività da esso derivanti (attività a controllo congiunto) oppure solo diritti sulle attività nette (joint venture);
10. **Dirigente con responsabilità strategiche:** soggetto che ha il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Banca, compresi, in senso lato, gli amministratori (esecutivi o meno) della Banca stessa nonché i componenti, effettivi e supplenti, degli organi di controllo;
11. **Influenza notevole:** è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo o il controllo congiunto. Se un soggetto possiede, direttamente o

## Regolamento in materia di operazioni con parti correlate

indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, ovvero il 10% nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore, rispetto alle predette, dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di un'influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- a. rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
  - b. partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
  - c. presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
  - d. interscambio di personale dirigente;
  - e. messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali;
12. **Joint venture:** accordo contrattuale che attribuisce alle parti che detengono il controllo congiunto diritti sulle attività nette da esso derivanti;
13. **Operazione di maggiore rilevanza:** operazione con parte correlata in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:
- a. *indice di rilevanza del controvalore:* è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e i fondi propri consolidati della Banca tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato;
  - b. *indice di rilevanza dell'attivo:* è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Banca (i dati sono tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato);
  - c. *indice di rilevanza delle passività:* è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Banca (i dati sono tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato);
14. **Operazione di minore rilevanza:** operazione con parte correlata diversa da quelle di maggiore rilevanza e da quelle di importo esiguo;
15. **Operazione di importo esiguo:** operazione con parte correlata il cui controvalore risulti inferiore ai seguenti importi:
- a. se parte correlata è una persona fisica, una cointestazione tra persone fisiche o una ditta individuale: euro 50.000;
  - b. se parte correlata è un soggetto diverso da quelli indicati alla lettera a: euro 250.000;
16. **Operazione ordinaria:** operazione che rientra nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria;
17. **Organo deliberante:** il Consiglio di amministrazione della Banca e chiunque, organo, struttura o persona, sia in grado di impegnare la Banca, in relazione ai poteri conferiti, nei confronti di terzi;

## Regolamento in materia di operazioni con parti correlate

18. **Parte correlata:** persona o entità correlata all'entità che redige il bilancio.
- a. una persona o uno stretto familiare della stessa sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:
    - i. ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
    - ii. ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio;
    - iii. è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.
  - b. un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
    - i. l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
    - ii. un'entità è una collegata o una *joint venture* dell'altra entità (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
    - iii. entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
    - iv. un'entità è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
    - v. l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
    - vi. l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto a.
    - vii. una persona identificata al punto a. i. ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante).

Nella definizione di parte correlata una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* le controllate della *joint venture*;

19. **Procedure organizzative interne:** le procedure per la gestione delle operazioni con parti correlate definite dalla Banca, adottate ai sensi degli articoli 4, 7 e 8 del Regolamento Consob;
20. **Regolamento Consob:** il Regolamento operazioni con parti correlate, adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni;
21. **Regolamento Emittenti:** il Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni;
22. **Regolamento Interno:** il Regolamento interno in materia di operazioni con parti correlate adottato da Banca Popolare Vesuviana;
23. **Sito internet della Banca:** [www.popves.it](http://www.popves.it);
24. **Società collegata:** un'entità in un cui un socio eserciti un'influenza notevole, ma non il controllo o il controllo congiunto;
25. **Società controllata:** un'entità controllata da un'altra entità;
26. **Stretti familiari:** familiari che ci si attende possano influenzare la, o essere influenzati da, una persona nei loro rapporti con la società, quali:
- a. i figli e il coniuge o il convivente del soggetto;

## Regolamento in materia di operazioni con parti correlate

- b. i figli del coniuge o del convivente del soggetto;
  - c. i genitori del soggetto;
  - d. le persone a carico del soggetto, del coniuge o del convivente;
  - e. i parenti entro il secondo grado del soggetto (ossia fratelli, sorelle, nipoti – intesi come figli di figli - e nonni del medesimo);
27. **TUB**: decreto legislativo n. 385 dell'1 settembre 1993 e successive modifiche e integrazioni;
28. **TUF**: decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche e integrazioni.



## 3. AMBITO DI APPLICAZIONE

### 3.1. Parti correlate

Per “parte correlata” si intende il soggetto che in considerazione della posizione aziendale potrebbe esercitare sugli Organi deliberanti della Banca un’influenza tale da condizionarne l’operatività, al fine di favorire, direttamente o indirettamente, propri interessi personali.

Relativamente al perimetro di applicazione della specifica normativa la Banca:

- rileva le parti correlate direttamente individuabili (Amministratori, Sindaci, Direzione generale);
- trasmette annualmente alle stesse il modulo “Scheda Censimento” affinché, oltre ad attestare la propria posizione, specifichino i familiari fino al secondo grado compreso e le entità nelle quali gli stessi soggetti esercitino il controllo o il controllo congiunto;
- effettua controlli tramite, in particolare, la consultazione di dati e informazioni rivenienti dagli archivi informatici delle Camere di Commercio.

Nell’esame di ciascun rapporto con parti correlate la Banca riserva attenzione alla sostanza del rapporto e non solamente alla forma giuridica dello stesso.

### 3.2 Operazioni con parti correlate

Per *operazione con una parte correlata* si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra la Banca e una parte correlata, indipendentemente dalla determinazione di un corrispettivo<sup>2</sup>.

Tra tali operazioni rientrano:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate<sup>3</sup>;
- le determinazioni - ulteriori rispetto alle deliberazioni assembleari o a quelle comunque coerenti con le politiche retributive approvate dall’Assemblea - relative all’assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

---

<sup>2</sup> Sono quindi incluse operazioni relative a forniture di servizi e incarichi professionali

<sup>3</sup> Non sono incluse le scissioni in senso stretto di tipo proporzionale in quanto si tratta di operazioni rivolte indifferentemente a tutti i soci a parità di condizioni. Analoga considerazione vale per gli aumenti di capitale. Sono considerate operazioni con parte correlate solo gli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione a favore di una parte correlata

## Regolamento in materia di operazioni con parti correlate

Poiché si considerano operazioni con parti correlate anche quelle realizzate per il tramite di società controllate esaminate preventivamente dalla controllante, la Banca applica integralmente, in tal caso, le procedure previste per le operazioni eseguite direttamente. Le operazioni delle controllate sono comunque soggette, indipendentemente dall'esame preventivo della controllante, agli obblighi informativi. Le operazioni con parti correlate si distinguono in:

- operazioni di minore rilevanza;
- operazioni di maggiore rilevanza.

### 3.2.1 Operazioni di minore rilevanza

Le operazioni con parti correlate di minore rilevanza sono individuate, dalla normativa, in via residuale. Sono cioè di importo inferiore rispetto a quelle di maggiore rilevanza e di importo superiore rispetto a quelle di ammontare esiguo<sup>4</sup>, escluse dall'applicazione della specifica disciplina.

### 3.2.2 Operazioni di maggiore rilevanza

La Banca, nel rispetto dell'Allegato n. 3 del Regolamento Consob, identifica quali "operazioni di maggiore rilevanza" - alle quali applicare le procedure deliberative e informative previste dalla normativa - le operazioni in cui, singolarmente o cumulativamente<sup>5</sup>, almeno uno degli indici di rilevanza - controvalore, attivo, passività, individuati dalla normativa e applicabili in relazione alla tipologia di operazione - superi il 5%, rapporto determinato nei termini specificati al punto 13. del precedente paragrafo 2 "Definizioni".

### 3.2.3 Operazioni cumulate

Per operazioni cumulate si intendono quelle tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, effettuate nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima, sia alla Banca. Sono quindi, a esempio, tra loro cumulate, se omogenee o legate da un disegno unitario, le operazioni compiute tra la Banca e:

- un amministratore;
- un amministratore e una società controllata dallo stesso.

Tali operazioni, infatti, anche se singolarmente non qualificabili come operazioni di maggiore rilevanza, cumulativamente considerate potrebbero superare le soglie previste e quindi essere soggette ai medesimi obblighi delle operazioni di maggiore rilevanza stesse.

Fermo restando che non sono comprese tra le operazioni cosiddette cumulate quelle riconducibili ai casi di

---

<sup>4</sup> Cfr paragrafo 7.1 Operazioni di importo esiguo

<sup>5</sup> Cfr paragrafo 3.2.3 Operazioni cumulate

## Regolamento in materia di operazioni con parti correlate

esclusione riportati nel successivo paragrafo 7 “*Casi e facoltà di esclusione*” (quali le operazioni di importo esiguo), vi rientrano quelle perfezionate da società controllate, italiane o estere.

In sintesi, le operazioni oggetto di monitoraggio finalizzato al rispetto degli obblighi imposti dal Regolamento Consob in materia di cumulo (esempio, predisposizione del documento informativo di cui al paragrafo successivo) devono presentare i seguenti criteri di aggregazione:

- importo: superiore all'importo esiguo e inferiore alla soglia per la determinazione delle operazioni di maggiore rilevanza;
- tempistica: operazioni effettuate nel corso dell'esercizio;
- soggetto: operazioni effettuate dalla Banca o da sue controllate, italiane o estere, con una parte correlata o con soggetti correlati, sia a quest'ultima, sia alle società medesime;
- oggetto: non rilevano le operazioni comprese tra i casi e le facoltà di esclusione;
- omogeneità o disegno unitario: nel primo caso si tratta di operazioni accomunate dalla natura e dalle caratteristiche, nel secondo dalla finalità per le quali le operazioni sono effettuate.

Qualora un'operazione o più operazioni tra loro cumulate siano individuate come di maggiore rilevanza secondo gli indici di rilevanza applicabili e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, la Banca può richiedere alla Consob, prima della conclusione delle trattative, che le siano comunicate modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici.

\* \* \*

Il Regolamento Consob prevede ipotesi di esenzione obbligatorie o facoltative dall'applicazione delle disposizioni nello stesso contenute. Vi sono, quindi, delle tipologie di operazioni con parti correlate alle quali le disposizioni del Regolamento Interno non si applicano e dei casi in presenza dei quali, invece, è riconosciuta la facoltà alle società di non applicare le disposizioni del Regolamento Consob. Per un'analisi completa delle suddette fattispecie si rinvia al paragrafo 7 “*Casi e facoltà di esclusione*”, nel quale sono indicati i casi che obbligano o consentono alla Banca di derogare, parzialmente o totalmente, agli adempimenti richiesti per la gestione delle operazioni con parti correlate.

## **4. CENSIMENTO DELLE PARTI CORRELATE E GESTIONE DELL'ARCHIVIO**

La Segreteria Generale o l'Area Crediti censiscono le parti correlate, rilevate con le modalità di cui al precedente punto 3.1., oltre che dall'esame dei bilanci consolidati di determinati gruppi societari, nell'apposito applicativo informatico di gestione, che le trasmette automaticamente alla procedura anagrafe per il riconoscimento da parte degli operatori delle unità periferiche e centrali.

Nell'applicativo stesso sono registrate, anche a fini d'archivio, le operazioni.

Tramite il citato applicativo le informazioni relative al perimetro delle parti correlate sono consultabili.

## 5. AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

Gli amministrazioni non esecutivi sono considerati indipendenti.

Almeno tre giorni lavorativi prima della data prevista per l'approvazione dell'operazione vengono fornite, con apposita relazione delle funzioni competenti, al Consiglio di Amministrazione o ai suoi delegati, al Collegio sindacale e agli Amministratori indipendenti, informazioni complete e adeguate sulla specifica operazione da approvare, con particolare riguardo alla controparte e alla sua qualità di soggetto collegato, alle condizioni e alle modalità esecutive dell'operazione, all'impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti e della Banca e alle motivazioni sottostanti, agli eventuali rischi per la Banca stessa nonché, per le operazioni ordinarie, alla documentazione contenente oggettivi elementi di riscontro.

Entro lo stesso termine è fornita ai predetti Organi e funzioni tutta la documentazione inerente alla specifica operazione in possesso dei soggetti e/o organi coinvolti nella fase delle trattative e nella fase istruttoria. Eventuali informazioni e documenti acquisiti successivamente al suddetto termine sono forniti ai suddetti organi e funzioni non appena possibile.

Gli Amministratori indipendenti rappresentano le eventuali lacune e manchevolezze riscontrate nella fase pre-deliberativa ed esprimono il proprio parere ai delegati del Consiglio o al Consiglio stesso nel corso della seduta consiliare dove è l'approvazione dell'operazione stessa<sup>6</sup>.

Nel caso in cui tutti gli Amministratori indipendenti siano soggetti collegati, il Consiglio di Amministrazione o i suoi delegati rinviando la deliberazione dell'operazione in attesa della nomina da parte dello stesso Consiglio di un esperto indipendente che non rivesta la qualità di soggetti collegati<sup>7</sup> e che dovrà fornire il proprio parere al Consiglio o ai suoi delegati.

Pertanto, le operazioni in parola sono approvate con preventivo e motivato parere non vincolante dei singoli Amministratori indipendenti non soggetti collegati alle stesse operazioni, i quali valutano la coerenza delle operazioni stesse con l'interesse della Banca nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle loro condizioni.

I verbali delle deliberazioni di approvazione delle operazioni devono riportare adeguata motivazione ed idonei elementi a supporto della stessa in merito all'opportunità e alla convenienza economica per la Banca e alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici delle

---

<sup>6</sup> Il parere degli Amministratori indipendenti non è richiesto per le operazioni che ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 136 del TUB.

<sup>7</sup> Nella valutazione dei requisiti di indipendenza degli esperti indipendenti occorre, in particolare, fare riferimento alle eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie fra tali soggetti, da un lato, e la Banca e i componenti del suo Consiglio di amministrazione, dall'altro.

## **Regolamento in materia di operazioni con parti correlate**

operazioni medesime, rispetto a quelli standard o di mercato. Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

Nel caso in cui il parere espresso dai singoli Amministratori indipendenti sia negativo o condizionato a rilievi formulati, in aggiunta a quanto sopra, la delibera fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dai predetti Amministratori.

Gli Organi e le funzioni deliberanti forniscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale una periodica informativa, almeno trimestrale, sulle operazioni concluse, sulle loro principali caratteristiche e sulla loro esecuzione.

Le operazioni sulle quali uno o tutti gli Amministratori indipendenti hanno espresso parere contrario o condizionato sono comunicate al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione singolarmente non appena deliberate.

Inoltre, la Banca, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, deve mettere a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del "regolamento emittenti" della Consob un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle predette operazioni approvate nel trimestre di riferimento nonostante il suddetto parere contrario o condizionato, nonché delle ragioni per le quali gli organi o le funzioni deliberanti hanno ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere degli Amministratori indipendenti è messo a disposizione del pubblico in allegato all'anzidetto documento informativo o nel sito internet della Banca.

## 6. PROCEDURE OPERATIVE

L'Ufficio Crediti rileva, tramite presidi organizzativi e informatici, le operazioni con parti correlate effettuate dalla Banca ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal Regolamento Consob.

La Banca applica le procedure anche nel caso in cui esamina o approva preventivamente operazioni proposte da società controllate, italiane o estere, queste ultime nel rispetto delle normative cui le controllate estere stesse devono attenersi.

### **6.1 Procedure per la gestione di operazioni di minore rilevanza**

La gestione delle operazioni di minore rilevanza non escluse dalle procedure deliberative secondo quanto indicato al paragrafo 7 "*Casi e facoltà di esclusione*" si articola nelle due seguenti fasi:

#### a) fase pre-deliberativa:

prima dell'approvazione dell'operazione, Gli Amministratori indipendenti, che ha facoltà di farsi assistere, a spese della Banca, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, rilasciano un parere preventivo non vincolante, allegato al verbale della riunione, relativamente all'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Agli Amministratori indipendenti è trasmessa con congruo anticipo dalla Segreteria Generale un'adeguata informativa sull'operazione, predisposta dall'Ufficio Crediti, in cui sono indicati, in linea di principio:

- le generalità della parte correlata;
- la natura del collegamento;
- la descrizione dell'operazione con indicazione delle relative condizioni economiche e contrattuali;
- lo stato delle trattative;
- la convenienza per la Banca e l'impatto sugli interessi della stessa e della parte correlata coinvolta;
- un'eventuale stima dell'impatto dell'operazione sul patrimonio di vigilanza della Banca;
- i possibili effetti negativi e i presidi da adottate per mitigare tali effetti negativi o rischi;
- ogni altro elemento utile per garantire al Comitato e all'organo deliberante di assumere una decisione corretta, oggettiva e imparziale.

#### a) fase deliberativa:

la competenza per deliberare le operazioni di minore rilevanza attiene al Consiglio di Amministrazione; l'amministratore che ha nella stessa un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Banca

## Regolamento in materia di operazioni con parti correlate

si astiene dalla votazione.

La Banca ritiene di non avvalersi di procedure rafforzate per la valutazione delle operazioni di minore rilevanza, ciò in quanto le procedure generali approvate e adottate tutelano i soggetti con cui la Banca intrattiene relazioni d'affari e assicurano il governo efficiente ed efficace dei rischi aziendali.

Le delibere di approvazione riportano un'adeguata motivazione sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza delle condizioni.

Le operazioni di minore rilevanza sono indicate nell'informativa trimestrale predisposta per il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale e preventivamente sottoposta agli Amministratori indipendenti.

Le operazioni su cui gli Amministratori indipendenti ha espresso parere negativo o condizionato sono singolarmente comunicate non appena deliberate.

Fermo quanto previsto dalla disciplina cosiddetta *price sensitive*<sup>9</sup>, è messo a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di parere negativo del Comitato, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Banca.

### **6.2 Procedure per la gestione di operazioni di maggiore rilevanza**

La gestione delle operazioni di maggiore rilevanza, quindi con esclusione di quelle di cui al seguente paragrafo 7 "*Casi e facoltà di esclusione*", avviene con il ricorso a una procedura più rigorosa di quella generale descritta nel precedente paragrafo. A integrazione di quanto previsto dalla procedura generale sono previste ulteriori attività, sia per la fase pre-deliberativa che per la fase deliberativa. In particolare:

#### **a) fase pre-deliberativa:**

Gli amministratori indipendenti, che hanno facoltà di farsi assistere, a spese della Banca, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, sono sempre coinvolti tempestivamente anche nella fase di trattativa e istruttoria, ricevendo un completo e aggiornato flusso di informazioni e avendo la possibilità di chiedere chiarimenti e formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

Agli Amministratori indipendenti è trasmessa con congruo anticipo dalla Segreteria Generale l'informativa sull'operazione, predisposta dall'Ufficio Crediti, indicata nel paragrafo 6.1.

<sup>8</sup> Articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014.



## Regolamento in materia di operazioni con parti correlate

### b) fase deliberativa:

la delibera - tranne per le operazioni escluse dalle procedure del presente regolamento - è assunta esclusivamente dal Consiglio di amministrazione previo parere favorevole necessario degli Amministratori indipendenti relativamente all'interesse economico della Banca, quindi alla convenienza di effettuare l'operazione, salvo che la legge o lo statuto ne attribuiscono la competenza all'Assemblea.

L'amministratore che ha nell'operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Banca si astiene dalla votazione.

Qualora il Consiglio di amministrazione intenda procedere nonostante l'avviso contrario degli Amministratori Indipendenti, l'Assemblea potrebbe autorizzare l'approvazione dell'operazione, in presenza di apposita previsione statutaria, allo stato non prevista.

Le delibere di approvazione riportano un'adeguata motivazione sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza delle condizioni.

Le operazioni di maggiore rilevanza sono riportate nell'informativa trimestrale predisposta per il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale e preventivamente sottoposta agli Amministratori indipendenti.

### *6.2.1 Documento informativo e trasparenza nei confronti del pubblico*

Con riguardo ai profili di trasparenza nei confronti del mercato, in presenza di operazioni di maggiore rilevanza, sia che il superamento delle soglie dipenda dalla singola operazione o sia effetto di cumulo<sup>10</sup>, è prevista<sup>11</sup> la pubblicazione di una comunicazione al mercato (documento informativo) entro:

- 7 giorni dall'approvazione dell'operazione stessa da parte dell'organo competente<sup>12</sup>;
- 15 giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente in presenza di cumulo di più operazioni con una stessa parte correlata, ovvero in presenza di operazioni compiute da società controllate<sup>13</sup>.

<sup>10</sup> A seguito della pubblicazione del documento informativo riferito al superamento delle soglie dimensionali per effetto del cumulo le operazioni che sono oggetto di informativa in tale documento non dovranno più essere considerate, seppur l'esercizio non sia ancora trascorso, nel verificare se i limiti dimensionali siano nuovamente superati.

<sup>11</sup> Ai sensi dell'art. 114 del TUF e dell'art. 5, c. 1 del Regolamento Consob.

<sup>12</sup> Nel caso di competenza o di autorizzazione assembleare, il documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea (art. 5, c. 3, Regolamento Consob). Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti in merito alle informazioni contenute nel documento, la Banca, entro il ventunesimo giorno prima dell'Assemblea, mette a disposizione del pubblico una nuova versione del documento, con possibilità di includere riferimenti all'informazione già pubblicata (art. 11, c. 4, Regolamento Consob).

<sup>13</sup> I 15 giorni decorrono dal momento in cui la Banca ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza.

## Regolamento in materia di operazioni con parti correlate

Il documento informativo, messo a disposizione del pubblico, entro i termini di cui sopra, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti (sito internet), contiene informazioni sulle caratteristiche dell'operazione: motivazioni economiche che hanno indotto la Banca al compimento (in particolare se in presenza di avviso contrario del Comitato); modalità di determinazione del corrispettivo; caratteristiche di tutte le operazioni che, aggregate, hanno determinato un'operazione cumulata, *etc.*<sup>14</sup> La Banca fornisce, inoltre, in allegato al documento informativo gli eventuali pareri rilasciati da amministratori e/o da esperti indipendenti sull'operazione oggetto di pubblicazione.

Qualora, in relazione a un'operazione di maggiore rilevanza, la Banca sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 70, comma 4, e 71 del Regolamento Emittenti<sup>15</sup>, è possibile pubblicare un unico documento conforme alle caratteristiche suddette. In tal caso, il documento deve essere messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili.

Contestualmente alla diffusione al pubblico del documento informativo, la Banca provvede a trasmettere alla Consob il documento stesso e gli eventuali pareri di amministratori e/o di esperti indipendenti, con le modalità di cui all'articolo 65-*septies*, comma 3, del Regolamento Emittenti.

Nel caso in cui le operazioni con parti correlate siano anche soggette agli obblighi di comunicazione previsti in materia di informazioni privilegiate<sup>16</sup>, il documento da diffondere al pubblico conterrà informazioni tali da assolvere agli adempimenti previsti da entrambe le discipline (parti correlate e comunicazioni al pubblico *price-sensitive*).

Con riferimento, infine, all'informativa periodica<sup>17</sup>, la Banca fornisce informazione, nella relazione intermedia e annuale sulla gestione:

- sulle singole operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- sulle altre eventuali singole operazioni con parti correlate, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società;
- sulle modifiche o gli sviluppi delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto "un effetto rilevante" sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società nel periodo di riferimento.

<sup>14</sup> Per l'elenco completo delle informazioni contenute nel documento informativo si rinvia all'Allegato 4 del Regolamento Consob.

<sup>15</sup> Art. 70 "Fusioni, scissioni e aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura"; art. 71 "Acquisizioni e cessioni".

<sup>16</sup> Ai sensi dell'art. 114 del TUF.

<sup>17</sup> Ai sensi dell'art. 5, c. 8 del Regolamento Consob e dell'art. 154-*ter* del TUF

## **Regolamento in materia di operazioni con parti correlate**

Nella documentazione periodica sulle singole operazioni attuate nel periodo di riferimento devono essere inserite le seguenti informazioni:

*a) nella relazione annuale sulla gestione:*

1. l'indicazione per ciascuna operazione, anche in forma tabellare, delle seguenti informazioni:

- nominativo della controparte dell'operazione;
- natura della relazione con la parte correlata;
- oggetto dell'operazione;
- corrispettivo dell'operazione;
- ogni altra informazione eventualmente necessaria per la comprensione degli effetti dell'operazione con parti correlate sul bilancio dell'impresa;

*b) nella relazione intermedia sulla gestione:*

1. qualsiasi modifica delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto "un effetto rilevante" sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società nel periodo di riferimento;
2. l'indicazione per ciascuna operazione, anche in forma tabellare, delle suddette informazioni (indicate nella lettera a), punto 1).

Le informazioni possono essere incluse nella documentazione finanziaria periodica anche mediante riferimento ai documenti informativi eventualmente pubblicati in occasione dell'approvazione di un'operazione di maggiore rilevanza.

### **6.3 Procedure per la gestione di operazioni di importo esiguo**

Il Regolamento Consob prevede che le operazioni di importo esiguo - come identificate al paragrafo 7.1 del presente Regolamento Interno - sono escluse dall'applicazione delle procedure deliberative.

In deroga alla predetta esclusione, la Banca ha stabilito di sottoporre al parere preventivo degli Amministratori Indipendenti le operazioni riguardanti gli Amministratori, i Sindaci, il Direttore generale e i soggetti dai medesimi indicati nelle schede di censimento compilate a norma del paragrafo 4, qualora le condizioni delle stesse siano di competenza della Direzione generale.

Agli Amministratori Indipendenti è trasmessa con congruo anticipo dalla Segreteria Generale l'informativa sull'operazione, predisposta dall'Ufficio Crediti, indicata nel paragrafo 6.1.

Tutte le operazioni di importo esiguo sono riportate nel riepilogo trimestrale predisposto per il Consiglio di

## **Regolamento in materia di operazioni con parti correlate**

amministrazione e il Collegio sindacale e preventivamente sottoposto agli Amministratori Indipendenti.

### **6.4 Procedura per la gestione delle variazioni di condizioni successive alla delibera**

Sono sottoposte al parere preventivo degli Amministratori Indipendenti anche le proposte di variazione, successive alla delibera, delle condizioni delle operazioni di cui ai precedenti paragrafi 6.1, 6.2 e 6.3 nel caso in cui, per effetto della variazione, le predette condizioni rientrino nel perimetro di competenza della Direzione Generale.

Con riferimento alle operazioni di importo esiguo, sono sottoposte al parere preventivo degli Amministratori Indipendenti le sole proposte di variazione delle condizioni successive alla delibera riferite a rapporti intestati agli Amministratori, ai Sindaci e al Direttore Generale, o ai soggetti dai medesimi indicati nelle schede di censimento compilate a norma del paragrafo 4.

Agli Amministratori Indipendenti è trasmessa con congruo anticipo dalla Segreteria Generale l'informativa sull'operazione, predisposta dall'Ufficio Crediti, indicata nel paragrafo 6.1

Le variazioni di condizioni sono, inoltre, riportate nel riepilogo trimestrale predisposto per il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale e preventivamente sottoposto agli Amministratori Indipendenti.

### **6.5 Procedure per la gestione di operazioni aventi a oggetto obbligazioni degli esponenti aziendali (art. 136 TUB)**

Il Regolamento Consob, fermi restando gli obblighi informativi di cui all'articolo 5, consente di non applicare taluni presidi procedurali relativamente alle operazioni con parti correlate aventi ad oggetto obbligazioni degli esponenti aziendali nei termini di cui all'articolo 136 del TUB e alle correlate Istruzioni di vigilanza per le banche. In particolare, le stesse possono non essere sottoposte al parere preventivo degli Amministratori Indipendenti.

La Banca ritiene, tuttavia, in deroga a quanto previsto dalla normativa, di sottoporre le predette operazioni agli Amministratori Indipendenti, ferme restando le esclusioni indicate ai paragrafi 7.7 con riferimento alle operazioni di minore rilevanza e 7.1 relativamente a quelle di importo esiguo.

Agli Amministratori Indipendenti è trasmessa con congruo anticipo dalla Segreteria Generale l'informativa sull'operazione, predisposta dall'Ufficio Crediti, indicata nel paragrafo 6.1.

Le operazioni aventi ad oggetto obbligazioni degli esponenti aziendali sono, inoltre, riportate nel riepilogo trimestrale predisposto per il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale e preventivamente sottoposto agli Amministratori Indipendenti.

### **6.6 Procedure per il monitoraggio di posizioni sconfinanti e rapporti non performing**

L'Ufficio Crediti - la dipendenza ove essi sono radicati - monitorano i rapporti che presentino degli sconfini e/o

## Regolamento in materia di operazioni con parti correlate

siano classificati come *non performing* intestati agli Amministratori, ai Sindaci, al Direttore generale delle o ai soggetti dai medesimi indicati nelle schede di censimento compilate a norma del paragrafo 4 e ne danno informativa agli Amministratori Indipendenti.

### **6.7 Operazioni di competenza dell'Assemblea o da essa autorizzate**

Se l'operazione da realizzare rientra nelle materie di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, dovranno essere rispettate le procedure descritte nei precedenti paragrafi 6.1 e 6.2, distinguendo a seconda che l'operazione sia di minore o di maggiore rilevanza.

In tal caso, gli Amministratori Indipendenti dovranno rilasciare il proprio parere motivato in merito all'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni in sede di approvazione, da parte del Consiglio di amministrazione della Banca, della proposta di delibera da sottoporre all'Assemblea. Alla proposta di delibera approvata dal Consiglio di amministrazione sono allegati i pareri degli Amministratori Indipendenti.

Le proposte di deliberazione di operazioni di maggiore rilevanza per le quali gli Amministratori Indipendenti hanno espresso parere negativo sono sottoposte ad approvazione dell'Assemblea.

### **6.8 Delibere-quadro**

La Banca potrà approvare delibere-quadro per operazioni che siano:

- tra loro *omogenee*, cioè simili nella natura;
- *sufficientemente determinate*, cioè definibili e identificabili in modo univoco per tipologia di operazione effettuata;
- effettuate con *determinate categorie di parti correlate*.

Le singole operazioni incluse nelle delibere-quadro sono sottratte all'*iter* procedurale previsto per le operazioni con parti correlate, nonché dal calcolo ai fini del cumulo di più operazioni.

Le delibere-quadro hanno, al massimo, efficacia di un anno, devono prevedere l'ammontare annuo massimo, relativo alle diverse tipologie, individuato dal Consiglio di amministrazione all'atto dell'assunzione della relativa delibera e contenere una specifica motivazione delle condizioni previste.

Il Consiglio di amministrazione riceve un'informativa trimestrale in merito all'attuazione delle delibere-quadro, qualora approvate dalla Banca.

Nel rispetto degli obblighi di trasparenza, inoltre, la Banca pubblica il documento informativo previsto per le operazioni di maggiore rilevanza qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera superi la soglia di rilevanza.

## **Regolamento in materia di operazioni con parti correlate**

Nel caso in cui un'operazione, inizialmente riconducibile a una delibera-quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa, la Banca ne interrompe l'esecuzione. In tal caso vengono applicate le procedure generali o rafforzate previste dal presente Regolamento Interno, a seconda delle dimensioni dell'operazione stessa.

## 7. CASI E FACOLTA DI ESCLUSIONE

Il Regolamento Consob prevede alcuni casi di esenzione che devono, o possono, essere applicati a talune fattispecie di operazioni con parti correlate. Per le operazioni esenti non si applicano, in relazione alla normativa di riferimento, le disposizioni procedurali, ferma restando, in alcuni casi, la disciplina della trasparenza o la presenza di determinate condizioni da rispettare ai fini dell'applicazione dell'esenzione stessa.

Nel presente paragrafo del Regolamento Interno sono indicati i casi di esclusione previsti dalla normativa e quelli che la Banca ha ritenuto, in relazione alle facoltà consentite dalla stessa, introdurre.

### 7.1 Operazioni di importo esiguo

Le operazioni di importo esiguo - con le eccezioni indicate al paragrafo 6.3 - sono escluse dall'applicazione delle procedure deliberative, ma sono, comunque, rilevate e inserite nell'informativa trimestrale al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale.

La Banca ha individuato una "soglia di esiguità" stabilendo che, per tutte le operazioni che si collocano al di sotto di tale soglia, non sia necessario applicare le procedure di cui al precedente capitolo 6. Si ritiene, infatti, che tali operazioni non comportino rischi apprezzabili per gli investitori, seppur compiute con parti correlate.

In particolare, sono classificate *operazioni di importo esiguo* tutte le operazioni compiute con parti correlate il cui controvalore risulti inferiore ai seguenti importi:

- a. se parte correlata è una persona fisica, una cointestazione tra persone fisiche o una ditta individuale: euro 50.000;
- b. se parte correlata è un soggetto diverso da quelli indicati al punto a: euro 250.000

### 7.2 Operazioni con o tra società controllate o collegate

La Banca, come da facoltà concessa dalla normativa, ritiene di esentare dall'applicazione delle procedure le operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché le operazioni con società collegate, in quanto le modalità valutative e deliberative normalmente adottate consentono di rispettare appieno i principi di oggettività e imparzialità.

Per l'applicazione dell'esenzione è necessario che nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi di altre parti correlate della Banca<sup>18</sup>. La significatività degli interessi delle parti correlate considera, a esempio, gli eventuali rapporti di natura patrimoniale esistenti tra le società controllate o collegate da un lato e altre parti correlate della Banca dall'altro<sup>19</sup>.

<sup>18</sup> Per *interesse significativo* si può intendere un interesse di una parte correlata della Banca tale da indurre un terzo, indipendente e consapevole, a ritenere l'operazione stessa contraria ai principi di correttezza sostanziale e procedurale.

<sup>19</sup> Esempio: esistenza di un significativo credito, nei confronti di una controllata, in capo ad un dirigente con responsabilità strategiche.

## **Regolamento in materia di operazioni con parti correlate**

La Banca applica l'esenzione anche nel caso in cui vi sia la mera condivisione di uno o più consiglieri o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Banca stessa e le società controllate o collegate, in quanto non si ritiene tale fattispecie indicativa di interessi significativi. Qualora, però, in aggiunta alla condivisione di uno dei soggetti sopra citati, gli stessi beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari o di remunerazioni variabili in relazione ai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con cui è svolta l'operazione, quest'ultima viene sottoposta alle procedure per le operazioni con parti correlate, ritenendo non sussistenti i requisiti per l'applicazione dell'esenzione. In particolare, la Banca valuta la significatività in base al peso che assume l'eventuale remunerazione dipendente dall'andamento della controllata rispetto alla remunerazione complessiva del consigliere o del dirigente con responsabilità strategiche.

In assenza di un interesse significativo di altre parti correlate la Banca è tenuta unicamente al rispetto degli obblighi di informazione previsti nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione annuale sulla gestione. La Banca comunque rileva e valuta le operazioni con o tra società controllate o collegate, tutte inserite nell'informativa trimestrale al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale.

Agli Amministratori Indipendenti è fornita informativa su base annuale relativamente all'applicazione dell'esenzione in parola alle operazioni di maggiore rilevanza.

### **7.3 Operazioni aventi a oggetto obbligazioni degli esponenti aziendali (art. 136 TUB)**

La Banca, come consentito dal Regolamento Consob, ritiene di escludere dalle procedure deliberative le operazioni con parti correlate aventi ad oggetto obbligazioni degli esponenti aziendali di cui all'articolo 136 del TUB e alle correlate Istruzioni di vigilanza per le banche indicate ai paragrafi 7.1 e 7.7 del presente Regolamento Interno.

Le operazioni escluse dalle procedure deliberative sono riportate nell'informativa trimestrale predisposta per il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale e preventivamente sottoposta agli Amministratori Indipendenti.

### **7.4 Delibere in materia di remunerazioni**

L'esenzione dall'applicazione delle disposizioni del Regolamento Consob riguarda l'adozione di deliberazioni assembleari relative a:

- compensi spettanti ai membri del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo;
- compensi spettanti ai membri del Collegio sindacale.

La Banca si avvale altresì dell'esenzione prevista per le deliberazioni in materia di remunerazione di amministratori investiti di particolari cariche e di dirigenti con responsabilità strategiche coerenti con le politiche retributive approvate dall'Assemblea.



## Regolamento in materia di operazioni con parti correlate

La Banca non prevede piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea a favore di componenti del Consiglio di amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla Banca da rapporti di lavoro subordinato, ovvero di componenti del Consiglio di amministrazione, di dipendenti o di collaboratori di società controllate.

Nel caso li prevedesse, la Banca non applicherebbe alcuna delle procedure previste per la gestione delle operazioni con parti correlate, in quanto con la delibera assembleare si riterrebbe pienamente soddisfatta l'esigenza di tutela degli investitori, nonché di correttezza sostanziale e procedurale delle stesse operazioni.

### **7.5 Operazioni effettuate su indicazione di Autorità di Vigilanza**

Le previsioni del Regolamento Consob non si applicano alle operazioni effettuate sulla base di indicazioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di Vigilanza. Qualunque operazione compiuta che rientri in questa fattispecie non viene, quindi, sottoposta alla disciplina procedurale per le operazioni di maggiore o minore rilevanza.

### **7.6 Operazioni realizzate in caso di urgenza**

Lo Statuto della Banca non prevede disposizioni che consentano di escludere le operazioni urgenti dall'applicazione delle procedure, pertanto la Banca sottopone tali operazioni all'*iter* procedurale per le operazioni con parti correlate (qualora non risultino esenti sulla base di altre disposizioni di cui al presente Regolamento), salvo valutare, in occasione di revisioni statutarie, l'opportunità di provvedere a tale modificazione.

Qualora venisse prevista l'apposita previsione statutaria la Banca, in caso di urgenza, potrà derogare ad alcune disposizioni procedurali per l'approvazione delle operazioni con parti correlate.

### **7.7 Operazioni ordinarie**

La Banca applica il regime di esenzioni informativa e procedurale per le operazioni con parti correlate di minore rilevanza qualificate come ordinarie, purché siano concluse a condizioni di mercato o *standard*.

Per operazione ordinaria si intende un'operazione che rientra nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria. Nello specifico, un'operazione è ordinaria se:

- rientra nell'attività tipica della Banca, intesa quale insieme delle principali attività generatrici di ricavi e/o di gestione che non siano classificabili come "di investimento" o "finanziarie";
- è un'attività finanziaria connessa all'attività tipica. In questo caso si fa riferimento a operazioni accessorie all'attività tipica e riconducibili alla stessa, seppur di altra natura;
- rientra nell'ordinario esercizio dell'attività operativa o dell'attività finanziaria a essa connessa, intendendo come tali quelle operazioni non classificabili come atipiche o inusuali.

## Regolamento in materia di operazioni con parti correlate

Quanto alle condizioni di mercato o *standard* si intendono quelle:

- analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, considerando comunque in tale ambito le condizioni rientranti nelle competenze, precisamente e costantemente definite, delle diverse strutture della Banca di livello inferiore alla Direzione Generale;
- basate su tariffe regolamentate o prezzi imposti;
- praticate a soggetti con cui la Banca sia contrattualmente obbligata.

Rimangono comunque fermi gli obblighi informativi previsti dal Regolamento Consob.

Si precisa, infine, che tutte le operazioni ordinarie compiute in regime di esenzione sono oggetto di rilevazione nei sistemi della Banca e di informativa trimestrale al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale, con l'obiettivo di garantire la correttezza e la trasparenza di tali operazioni.

### **7.8** *Ulteriori operazioni*

Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del Regolamento Consob le operazioni deliberate dalla Banca e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, tra le quali:

- gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti di cui all'articolo 2442 c.c.;
- le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
- le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 c.c. e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del TUF.

## 8. CONTROLLI

La Banca effettua controlli finalizzati a valutare l'efficacia e l'efficienza delle procedure deliberative e delle altre misure adottate, in modo di perseguire obiettivi di integrità e imparzialità del processo decisionale rispetto agli interessi della generalità di soci, azionisti, clienti e controparti di qualsiasi natura.

In tale contesto, il Collegio sindacale, *in primis*, vigila sulla conformità delle procedure adottate ai sensi del presente Regolamento Interno nonché sulla loro osservanza e ne riferisce all'Assemblea secondo i dettami normativi<sup>20</sup>.

Sono inoltre effettuati, pure in relazione alle Disposizioni di vigilanza per le banche, emanate con circolare n. 285/2013 di Banca d'Italia e successive modificazioni, parte terza, capitolo 11 "Attività di rischio e conflitti d'interesse nei confronti di soggetti collegati", i seguenti controlli:

- Servizio Revisione interna: vigila sull'osservanza e sull'effettiva applicazione delle politiche interne, segnala tempestivamente eventuali anomalie al Collegio sindacale e agli organi di vertice della Banca e, se del caso, suggerisce revisioni delle politiche e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi;
- Funzione di conformità: verifica l'esistenza e l'affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto degli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna. In particolare, alla funzione è demandato il controllo della conformità del presente Regolamento alle disposizioni di legge e regolamentari, tempo per tempo vigenti, con l'obiettivo di segnalare al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale ogni proposta di modifica del Regolamento, necessaria o opportuna, anche in conseguenza di eventuali modificazioni della struttura organizzativa e/o dell'operatività della Banca;
- Funzione Controllo rischi: garantisce la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso parti correlate. In particolare, verifica che le attività di rischio della Banca, con riferimento alle operazioni disciplinate dal presente Regolamento, siano coerenti con i livelli di rischio definiti dalla Banca nelle politiche interne e riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva della Banca ai rischi derivanti da transazioni con parti correlate.

---

<sup>20</sup> Ai sensi dell'art. 4, c. 6 del Regolamento Consob, dell'art. 2429, c. 2 del c.c. e dell'art. 153 del TUF.

## 9. INFORMATIVA AGLI ORGANI AZIENDALI

Al fine di assicurare piena conoscenza dell'operatività con parti correlate la Banca ha definito flussi informativi per il Consiglio di amministrazione, e/o per gli Organi da esso delegati, e per il Collegio sindacale.

Tra le relazioni più significative si segnalano:

- il parere degli Amministratori Indipendenti, trasmesso al Consiglio di amministrazione, per l'approvazione delle procedure, di cui al presente Regolamento Interno, che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e per ogni successiva modifica;
- l'informativa trimestrale al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale relativa a tutte le operazioni con parti correlate deliberate nel periodo, anche se rientranti fra quelle escluse di cui al paragrafo 7 "*Casi e facoltà di esclusione*", predisposta dal Responsabile Crediti.

## 10. NORME FINALI

### **10.1 Modalità di approvazione e revisione**

L'approvazione del Regolamento, così come ogni sua modifica e/o integrazione, è di competenza del Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti.

Qualora gli adeguamenti siano ricognitivi di deliberazioni consiliari o di revisioni organizzative, nonché in caso di modifiche o integrazioni di carattere meramente formale, l'adeguamento compete al Direttore Generale, avvalendosi del supporto del referente di *compliance*.

Compete al referente di *compliance*, con il supporto dell'Ufficio Crediti , mantenere aggiornato il presente Regolamento.

### **10.2 Modalità di distribuzione**

A cura dell'Ufficio Organizzazione, il Regolamento viene pubblicato sul sito internet aziendale e trasmesso alle funzioni coinvolte nel processo, affinché provvedano al recepimento, con le modalità dalle stesse ritenute coerenti in relazione al rispettivo ambito operativo, e alla correlata informativa interna.